



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5163

Seduta del 16/05/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Massimo Garavaglia di concerto con il Vicepresidente Fabrizio Sala e gli Assessori Valentina Aprea e Luca Del Gobbo

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO PER LA DELEGA AL COMUNE DI MILANO DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI CUI AL POR FESR E AL POR FSE 2014-2020 - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE SALA E GLI ASSESSORI APREA E DEL GOBBO)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Federica Marzuoli Rosetta Gagliardo Paolo Boneschi Rosangela Morana

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

I Direttori Generali Roberto Albonetti Giovanni Bocchieri Gian Angelo Bravo

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- i Regolamenti UE n. 1303/2013, 1301/2013 e 1304/2013 relativi ai fondi strutturali europei 2014-2020;
- le decisioni della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR) CCI 2014IT16RFOP012 del 12/02/2015 e del Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (POR FSE) CCI 2014IT05SFOP007 del 17/12/2014;

PREMESSO che:

- l'articolo 7 del Regolamento UE n. 1301/2013, prevede che almeno il 5% delle risorse destinate al fondo FESR debba essere destinata ad azioni integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile, da attuarsi attraverso strategie dove le "autorità urbane" (municipalità) sono responsabili almeno della selezione delle operazioni conformemente all'art. 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento;
- l'articolo 12, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1304/2103 prevede che come integrazione agli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, l'FSE può contribuire allo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le aree urbane;
- l'Accordo di Partenariato tra Unione Europea e Stato Italiano, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, prevede una strategia nazionale complessiva per lo Sviluppo Urbano Sostenibile basata sul ridisegno e sulla modernizzazione dei servizi urbani, sullo sviluppo di pratiche e progettazione per l'inclusione sociale per le popolazioni più fragili e per i quartieri svantaggiati, sul rafforzamento delle capacità delle città di potenziare i segmenti locali pregiati di filiere produttive globali;
- Regione Lombardia, in qualità di Autorità di Gestione dei POR FESR ed FSE, in risposta ai Regolamenti UE ed in relazione ai contenuti dell'Accordo di Partenariato, ha destinato risorse FESR e FSE per interventi di Sviluppo Urbano Sostenibile con l'attenzione al tema dell'abitare sociale come definito dall'Asse V – Sviluppo Urbano Sostenibile – del POR FESR 2014-2020, e dall'Asse II - Inclusione sociale (Azioni 9.1.3 e 9.4.2) - del POR FSE 2014-2020;
- il POR FESR 2014-2020 definisce come territorio beneficiario delle azioni di attuazione della strategia di sviluppo urbano il comune di Milano che assume il ruolo di Autorità Urbana di cui all'art. 7 del Regolamento CE 1301/2013;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE le DGR:

- n. X/2692 del 21.11.2014 che approva il Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Comune di Milano per l'avvio di progetti di sviluppo urbano sostenibile nell'area milanese a valere sui POR FESR ed FSE di Regione Lombardia ed in coordinamento con il Programma Operativo Nazionale (PON) Metro;
- n. X/3829 del 14.07.2015 che approva quale area di intervento destinataria dei finanziamenti di cui ai POR FESR e FSE per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile per Milano, il quartiere di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in Lorenteggio e che definisce le risorse a valere sull'azione V.9.b.1.1 dell'Asse V del POR FESR nonché la relativa copertura finanziaria;
- n. X/3893 del 24.07.2015 che approva la promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione del quartiere Lorenteggio sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che sotto il profilo sociale;
- n. X/3969 del 31.07.2015 che definisce le azioni e le risorse a valere sul POR FSE, la relativa copertura finanziaria e dà atto che il Comune di Milano è Autorità Urbana ed Organismo intermedio, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

PRESO ATTO che in data 03.05.2016 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma sopra richiamato, a seguito dell'approvazione da parte di Regione Lombardia (DGR n. X/4818 del 15/02/2016), di Aler Milano (Deliberazione Presidenziale n. MI/007/16 del 16/02/2016) e del Comune di Milano (DGC n. 406 del 10/03/2016), come previsto dall'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

CONSIDERATO che, per dare piena attuazione alla strategia di sviluppo urbano sostenibile in materia di abitare sociale, prevista dai POR FESR ed FSE di Regione Lombardia è necessario disciplinare i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di Autorità di gestione e il Comune di Milano Autorità Urbana in qualità di Organismo Intermedio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2015 e dall'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la nota n. prot. R1.2016.0008450 del 06.05.2016 con la quale le Autorità di Gestione dei POR FESR ed FSE hanno trasmesso al Comune di Milano la bozza dello schema di convenzione di delega della funzione di Organismo Intermedio;

PRESO ATTO che il Comune di Milano con nota prot. n. R1.2016.0008622 del 12/05/2016 ha comunicato formale conferma rispetto alla bozza di schema di convenzione per la delega;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione di delega, così come formulato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Per tutto quanto detto in premessa e con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, così come formulato all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi tra Regione Lombardia e Comune di Milano Autorità Urbana, finalizzato alla delega della funzione di Organismo Intermedio in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, dall'art. 12 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dall'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
2. di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dalle Autorità di Gestione dei POR FESR ed FSE e dal soggetto firmatario individuato dal Comune di Milano;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del D.lgs. n. 23/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la delega della funzione di Organismo Intermedio (di seguito OI) per l'attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile di cui all'Asse V – Sviluppo Urbano Sostenibile – del Programma Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020, CCI 2014IT16RFOP012 e all'Asse II – Inclusione sociale - del Programma Operativo Regionale Lombardia FSE 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP007

tra

Regione Lombardia (C.F.....) rappresentata da in qualità di Autorità di Gestione (di seguito "AdG") del POR FESR 2014-2020, Dirigente di e da in qualità di Autorità di Gestione, Dirigente di (di seguito "AdG") del POR FSE 2014-2020

e

Il Comune di Milano (C.F.....) in qualità di Autorità Urbana – Organismo intermedio rappresentata da

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che all'art.123 prevede che lo Stato Membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione sotto la responsabilità di detta autorità;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");

CONSIDERATO che:

- l'Accordo di Partenariato (AP) italiano, adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, individua i cardini della strategia comune dell'Agenda urbana per i fondi SIE 2014-2020 articolati in tre driver tematici di sviluppo;

- il FESR sostiene, nell'ambito dei Programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane
- almeno il 5% delle risorse FESR assegnate a livello nazionale è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile (autorità urbane) sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013;
- l'Autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei compiti che dovranno essere svolti dall'autorità urbana, formalizzandoli con una decisione per iscritto;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR), adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015:
 - o individua nel Comune di Milano l'Autorità Urbana a cui spetterà almeno la selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
 - o prevede un Asse prioritario (Asse V - Sviluppo Urbano Sostenibile) dedicato ai temi dell'Agenda urbana, concentrandosi sul driver tematico di sviluppo "Inclusione sociale", declinata nella dimensione cruciale dell'abitare sociale;
 - o prevede che l'Asse V – Sviluppo Urbano Sostenibile si attui, in quartieri di edilizia residenziale pubblica a prevalente proprietà di ALER, attraverso una serie di interventi edili ed infrastrutturali accompagnati da misure a sostegno per l'economia locale e per l'inclusione sociale e che tali interventi devono essere posti in reciproca integrazione attraverso la definizione di una strategia complessiva di sviluppo per ciascun quartiere individuato;
 - o articola l'Asse V nelle seguenti azioni:
 - ☒ la riqualificazione di alloggi di ERP (Azione V.9.b.1.1 – Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili – Azione 9.4.1 dell'AP);
 - ☒ la riqualificazione energetica di edifici pubblici e di sistemi di illuminazione pubblica (Azione V.4.c.1.1 – Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici – Azione 4.1.1 dell'AP);
 - ☒ il sostegno ad imprese sociali (Azione V.3.c.1.1 – Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato – Azione 3.7.1 dell'AP)
- alla realizzazione della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile delineata nell'Asse V del POR FESR contribuiscono anche azioni finanziate a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (POR FSE), adottato dalla Commissione europea con decisione

C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014, in particolare con riferimento alle seguenti azioni a valere sull'Asse II "Inclusione sociale":

- o Sostegno a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali micro-credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività (Azione 9.1.3)
- o Servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica (Azione 9.4.2)

CONSIDERATO che, per dare piena attuazione alla strategia di sviluppo urbano sostenibile in materia di abitare sociale, prevista dai POR FESR ed FSE di Regione Lombardia, anche con l'integrazione ed il coordinamento con le azioni/attività del PON Metro per l'area milanese e quale modalità concertata per la definizione dei reciproci compiti:

- è stato sottoscritto il 9 marzo 2015 tra Regione Lombardia (Autorità di gestione) e Comune di Milano (Autorità Urbana) con l'adesione di ALER Milano (quale soggetto proprietario della maggior parte degli immobili di ERP nel Comune di Milano oggetto d'intervento e destinati a alloggi sociali) un Protocollo d'Intesa allo scopo di avviare progetti di sviluppo urbano sostenibile nell'area milanese attraverso un percorso di "co-progettazione strategica" quale metodo di costruzione condivisa per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile
- è stato costituito il Tavolo di Confronto, composto dai sottoscrittori del Protocollo come previsto dallo stesso, con gli obiettivi di definire: l'area o le aree di intervento, il progetto di fattibilità, il cronoprogramma, il relativo dimensionamento economico finanziario e il percorso per l'attuazione dei progetti di sviluppo urbano sostenibile per l'area o le aree individuate;
- con DGR X/3829 del 14/07/2015 è stata approvata, quale area di intervento destinataria dei finanziamenti di cui al POR FESR e FSE per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile per Milano, il quartiere di edilizia residenziale pubblica (ERP) sito in Lorenteggio;
- il Comune di Milano, ha adottato con la propria strategia integrata di sviluppo urbano, che risulta essere coerente con le priorità definite nel POR FESR 2014-2020, Asse V – Sviluppo sostenibile e nel POR FSE 2014-2020, Asse II – Inclusione sociale in relazione al proprio territorio (documento "Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile", previsto dall'art. 7 del Regolamento UE 1301/2013 aprile 2015); è stato sottoscritto in data 03/05/2016 l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Aler Milano ai sensi dell'art. 6 della L. R. 14/03/2003 N.2, finalizzato all'attuazione del progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile nel Comune di Milano – Quartiere Lorenteggio" da Regione Lombardia (DGR X/4818 del 15/02/2016), da Aler Milano (Deliberazione Presidenziale n. MI/007/16 del 16/02/2016), dal Comune di Milano (DGC n 406 del 10/03/2016).

VISTE:

- la lettera prot. n 2016.0002966 del 2 febbraio 2016 e successive integrazioni con cui l'AdG richiede al Comune di Milano di fornire, con riferimento alle funzioni delegate, informazioni in merito a:
 - o il modello organizzativo;
 - o il soggetto responsabile della struttura;
 - o gli uffici e i funzionari coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate;
 - o la qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli uffici coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate;

- o le modalità per garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni nella selezione delle operazioni.
- la nota con cui il Comune di Milano fornisce le informazioni richieste
- le note con cui le AdG del POR FESR 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020 comunicano di aver verificato gli elementi essenziali atti a dimostrare la capacità dell'OI di svolgere i compiti delegati.

RITENUTO pertanto di delegare al Comune di Milano alcuni compiti delle AdG tra quelli indicati all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per le linee di attività contenute nel POR FESR e nel POR FSE e, in particolare per le attività relative all'Asse V del POR FESR ed all'Asse II del POR FSE

VISTI:

- Il Decreto del Segretario Generale n. 1485/2015 "Funzioni e responsabilità in capo alle direzioni generali e centrali per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020 e strumenti di coordinamento interno per la programmazione europea" con il quale sono definite le funzioni in capo all'Autorità di Gestione ed alle Direzioni Generali per l'attuazione dei POR, aggiornato con successivo Decreto del Segretario Generale n. 390/2016;
- il Decreto del Direttore della Direzione Generale Casa, Housing Sociale Expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese n. 2051 del 17/03/2015 di nomina del Responsabile dell'Asse V del POR FESR e di parte delle azioni dell'Asse II del POR FSE;
- il Decreto del Direttore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità n. 2700 del 02 aprile 2015 di nomina del Responsabile d'Asse II del POR FSE;

Tutto ciò premesso si conviene che

Art. 1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2. Oggetto della delega

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di Autorità di gestione dei POR FESR ed FSE (di seguito AdG), e il Comune di Milano- Autorità Urbana in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI) per la realizzazione delle azioni dell'Asse V POR FESR e dell'Asse II POR FSE, come specificate nel successivo art. 6.

Il Comune di Milano opera in qualità di OI del POR FESR 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2015 e dall'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

All'OI, per le azioni ricomprese nell'Asse V del POR FESR e nell'Asse II del POR FSE sopra richiamati, è affidato dalle rispettive AdG lo svolgimento di determinati compiti tra quelli indicati all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare all'OI sono delegate le attività di selezione e attuazione delle operazioni e trattamento delle domande di rimborso e controlli, puntualmente esplicitate al successivo articolo 5 della presente Convenzione.

L'AdG e l'OI cooperano attraverso un processo di co-progettazione strategica, intesa come metodo di costruzione condivisa della declinazione operativa della strategia, nel pieno rispetto dei principi esposti dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013.

L'AdG mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate, conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 3 . Obblighi e responsabilità connesse alla delega

Gli obblighi e le responsabilità vincolanti per le parti relative allo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliate nella presente Convenzione.

Una volta conferita la delega all'OI, attraverso la stipula della presente Convenzione, le AdG, in quanto responsabili dell'attuazione dei Programmi Operativi, assicurano la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate.

L'OI si impegna a fornire la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti UE per il periodo 2014-2020, all'Autorità di gestione, all'Autorità di audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea. L'OI si impegna a trasmettere alle AdG, su loro richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Art. 4. Compiti delle Autorità di Gestione FESR e FSE

Le Autorità di gestione sono responsabili della gestione dei Programmi Operativi conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Per quanto concerne la gestione del programma operativo, le AdG:

- a) assistono i rispettivi Comitati di Sorveglianza e forniscono ad essi le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti, in particolare i dati relativi ai progressi dei programmi operativi nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati forniti dall'OI;
- b) elaborano le informazioni fornite dall'OI ai fini della presentazione alla Commissione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) rendono disponibili all'OI informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) utilizzano il sistema informativo SIAGE per la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) istituiscono e mettono a disposizione dell'OI il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessario per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso. A tal fine, le Autorità di Gestione autorizzano l'OI e i funzionari/servizi coinvolti ad accedere e operare sul sistema informativo SIAGE, gestito da Lombardia Informatica S.p.A., specificando che il medesimo è dotato di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia della Convenzione;
- f) trasmettono per via elettronica alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, i dati finanziari delle singole operazioni sulla base dei dati trasmessi dall'OI, indicando una previsione degli importi per i quali prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in

corso e quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;

- g) effettuano, per quanto di propria competenza, le Strategie di Comunicazione dei Programmi approvate in data 16/06/2015 e 27/07/2015 (e successivi aggiornamenti), dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR e del POR FSE e adempiono, per quanto di propria competenza, agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui all'articolo 115 e all'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- h) garantiscono la creazione e l'aggiornamento di un'area riservata ai Programmi, disponibile sul sito "Programmazione Europea" di Regione Lombardia. www.ue.regione.lombardia.it

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, le AdG:

- a) elaborano, previa condivisione con gli OI, procedure e criteri di selezione adeguati, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) si accertano che l'OI applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) si accertano che le operazioni selezionate dall'OI rientrino nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nei POR;
- d) si accertano che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- e) ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Reg. (UE) n. 1301/2013, l'AdG si riservano il diritto di effettuare una verifica dell'ammissibilità delle operazioni prima della loro approvazione finale, al fine di assicurarsi che le procedure ed i criteri di selezione siano stati applicati correttamente. A tal fine, l'AdG può partecipare alle attività di selezione delle operazioni poste in capo all'OI.

Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma operativo, le AdG:

- a) forniscono all'OI le specifiche del sistema di gestione e controllo dei Programmi e la manualistica in uso presso le AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza;
- b) si impegnano a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità ivi indicate, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse;
- c) assicurano che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con particolare riferimento alle responsabilità poste in capo ai beneficiari di cui al punto 2.2 del citato allegato XII, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 ed in coerenza con la strategia di comunicazione del Programma. Garantisce la creazione di un sito internet dedicato al Programma;
- d) istituiscono misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti dall'OI;
- e) preparano la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;
- f) informano l'OI in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione dei POR che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;
- g) si impegnano ad informare tempestivamente l'OI, con riferimento alle linee di attività assegnate, relativamente ad ogni variazione del piano finanziario dei POR FESR ed FSE derivante dalla ripartizione

della riserva di performance, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 7, 8 e 10 della presente Convenzione;

- h) assolvono ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa UE in vigore per tutta la durata della presente Convenzione;
- i) adottano gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa dei Programmi al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- j) elaborano ed attuano, per quanto di propria competenza, la strategia di comunicazione dei Programmi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 5. Adempimenti ed obblighi in capo all'Organismo Intermedio

L'OI è responsabile della gestione delle azioni di cui al precedente art. 2, secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalle Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'OI:

- a) definisce e formalizza il proprio Sistema di Gestione e Controllo, la relativa Manualistica e le piste di controllo, in conformità con i principi di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto previsto dai POR e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate e, nelle more dell'adozione del proprio Sistema di Gestione e Controllo, utilizza le procedure del Sistema di Gestione e Controllo, la Manualistica e le piste di controllo adottati dalle AdG;
- b) comunica tempestivamente alle AdG l'adozione del proprio SI.GE.CO ed eventuali modifiche al proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa proposta al sistema di gestione e controllo dei Programmi;
- c) adotta un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
partecipa agli incontri di coordinamento attivati dalle AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza dei POR;
- d) organizza, di concerto con l'AdG, nel quadro di riferimento di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socio-economico e ambientale a livello territoriale nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- e) contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, inviando alle AdG le parti di propria competenza entro i termini che verranno in seguito definiti dalle AdG;
- f) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- g) partecipa al conseguimento degli obiettivi e dei target del Piano di Rafforzamento Amministrativo;

- h) garantisce ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, un'adeguata separazione delle funzioni di selezione delle operazioni e di responsabilità di beneficiario per prevenire conflitti di interessi, nel caso in cui sia beneficiario di un'operazione;
- i) assolve, nel caso in cui sia beneficiario di un'operazione, a tutti gli obblighi in carico ai soggetti beneficiari previsti dai regolamenti UE e dalle indicazioni che saranno fornite dalle AdG, compresi il contributo all'alimentazione del sistema di monitoraggio, la valutazione e gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- j) collabora, per quanto di competenza dell'OI, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente delega;
- k) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
- l) assicura che i propri uffici ed i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dalle Autorità di Gestione (SIAGE), ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- m) trasmette per il tramite del SI SIAGE all'AdG, ai fini della sorveglianza, entro i termini definiti da quest'ultima, i dati finanziari delle singole operazioni e la previsione delle spese ai fini della presentazione delle domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- n) contribuisce all'attuazione delle Strategie di Comunicazione dei Programmi, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per gli interventi di sviluppo urbano sostenibile di propria competenza, assicurando che, per le operazioni sostenute dal POR FSE e - in casi appropriati - per le operazioni sostenute dal POR FESR, i partecipanti siano informati in merito al sostegno offerto dai fondi SIE;
- o) assolve, come richiesto dall'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e fermo restando quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013, all'obbligo di pubblicazione delle informazioni su: a) opportunità di finanziamento rivolte a potenziali beneficiari; b) bandi (bandi di gara per contratti di lavori, servizi e forniture sia i bandi di concorso per il reclutamento di persone) nell'ambito dei Programmi;
- p) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con particolare riferimento alle responsabilità poste in capo ai beneficiari di cui al punto 2.2 del citato allegato XII, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 ed in coerenza con la strategia di comunicazione del Programma;
- q) assicura che il proprio personale sia a conoscenza delle procedure stabilite per il rispetto delle regole in materia di etica ed integrità comportamentale.

Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, l'OI:

- a) è responsabile della selezione delle operazioni, applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché assicurando che questa selezione sia coerente con quanto previsto dai Programmi e con le pertinenti strategie per lo sviluppo urbano sostenibile;
- b) condivide con l'AdG l'elaborazione di procedure e criteri di selezione adeguati, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- c) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel POR;
- d) fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, indicando il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione conformemente con quanto stabilito dalle AdG e le condizioni per il pagamento della sovvenzione;
- e) fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- f) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla precedente lettera a) prima dell'approvazione dell'operazione;
- g) approva la graduatoria delle operazioni selezionate e la comunica all'AdG provvedendo alla relativa implementazione del SI SIAGE.

Per quanto concerne il trattamento delle domande di rimborso e i controlli, l'OI:

- a) per ciascuna operazione, secondo le modalità previste dall'articolo 9 della presente Convenzione, riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo SIAGE, le domande di rimborso dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
- b) provvede alla liquidazione delle spese ai beneficiari, entro il termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata ai sensi dell'articolo 72, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, nonché sulla base di quanto indicato dalle AdG;
- d) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- e) effettua verifiche a campione sul posto delle operazioni finalizzate ad accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, ai programmi operativi e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- f) comunica alle AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dalle AdG di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014;
- g) su richiesta delle AdG, fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;
- h) elabora, sulla base delle verifiche amministrative, un riepilogo delle dichiarazioni di spesa dei beneficiari e le trasmette alle AdG per il tramite del SI, alle scadenze che verranno definite dalle stesse.

Art. 6. Risorse finanziarie

Per l'attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile in materia di abitare sociale richiamata nelle "Premesse" sono attribuite le risorse del POR FESR e del POR FSE, suddivise per Assi e per Azioni, per un importo complessivo pari ad euro 54.650.000 comprensivo della riserva di efficacia di cui all'Asse V del POR FESR, per la quale si rimanda al successivo art. 8, suddivisi come segue:

Tabella 1) – POR FESR

Asse	Azione	Titolo Azione	Importo
V	V.9.b.1.1	riqualificazione degli alloggi erp	45.000.000,00
V	V 4.c.1.1	promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche	5.000.000,00
V	V.4.c.1.1	riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione pubblica	1.500.000,00
V	V.3.c.1.1	avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali con effetti socialmente utili e sostegno ad imprese sociali	1.200.000,00
TOTALE			52.700.000

Tabella 2) – POR FSE

Asse	Azione	Titolo Azione	Importo
II	9.1.3	Sostegno a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali micro-credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività	1.000.000,00
II	9.4.2	Servizio di accompagnamento ai residenti (laboratorio sociale)	950.000,00
TOTALE			1.950.000

Per l'azione del POR FESR V.9.b.1.1 l'attuazione é in capo a Regione Lombardia in coprogettazione con il Comune di Milano (DGR X/4818 del 15/2/2016).

Per le azioni del POR FESR V 4.c.1.1, l'OI sarà beneficiario di una o più operazioni.

Art. 7. Circuito finanziario

Le Autorità di Gestione trasferiscono le risorse finanziarie all'OI per la realizzazione degli interventi programmati, sulla base delle modalità di seguito descritte.

La prima quota è trasferita a titolo di anticipazione sulla base della trasmissione da parte dell'OI alle AdG di un cronoprogramma attuativo e di relativa previsione di spesa. Le successive quote di erogazione saranno trasferite sulla base dell'attestazione dell'effettivo utilizzo delle quote ricevute a titolo di anticipazione.

In casi particolari, quando ricorrano condizioni di necessità e su richiesta motivata dell'OI, le Autorità di Gestione valutano se le risorse finanziarie, a valere sul Programma di propria competenza, possano essere trasferite direttamente ai beneficiari o ai destinatari dei finanziamenti.

Art. 8 - Riserva di efficacia dell'attuazione

Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'OI, per quanto di propria competenza, è tenuta a contribuire al raggiungimento dei target previsti dal Programma.

Ai sensi dell'art. 21 e 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il POR FESR individua un "Quadro di performance" per l'Asse V in base al quale sono individuati dei target intermedi al 31/12/2018 con riferimento sia all'attuazione finanziaria (livello di spesa certificata) sia alla realizzazione fisica (valori di indicatori di attuazione) dell'Asse. L'eventuale mancato raggiungimento comporterà una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda le azioni relative al POR FESR riconducibili all'Asse V, di cui alla tabella 1) del precedente art. 6, ciò si traduce in una possibile detrazione fino a un importo massimo complessivo di 3,0 M€, che potranno comportare una riduzione proporzionale della dotazione finanziaria disponibile per le singole azioni della tabella sopra richiamata.

Art. 9 - Disimpegno

Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse dei Programmi ai sensi dell'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'OI è tenuto a trasmettere entro i termini definiti dalle AdG, tramite il sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a verificare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di I livello, attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate conformemente a quanto previsto dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto dei target di spesa definiti sulla base delle previsioni di spesa.

In caso di disimpegno dei Programmi ai sensi dell'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le AdG potranno ridurre la dotazione finanziaria assegnata all'OI in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.

Art. 10 - Recuperi

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'Amministrazione comunale, spetta all'OI rimborsare l'importo in questione.

L'OI è obbligato a fornire tempestivamente alle AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art.11 - Rettifiche finanziarie

In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Reg. (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate agli interi Programmi, l'importo corrispondente alla rettifica

finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.

In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.

Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art. 12. Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'AdG, nei confronti dell'OI, viene esercitato in caso di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nel presente atto di delega.

Le AdG possono, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.

Art. 13. Modifiche e durata della Convenzione

La presente Convenzione è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2023, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 65 Reg. (UE) n. 1303/13). L'OI si impegna comunque a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 e del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma delle AdG e dell'OI.

Milano,

Regione Lombardia
Autorità di Gestione del POR FESR

Comune di Milano
Direttore Settore competente

Autorità di Gestione FSE

** La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*